

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROTONDO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAIMERI FABRIZIO

Nella seduta del 09/06/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 18 novembre 2014, il ricorrente, assistito da un esperto di fiducia, riferisce di aver stipulato con l'intermediario resistente, che operava in qualità di mandatario di altro intermediario, un contratto di finanziamento per l'importo netto di € 8.448,76 da rimborsare in 84 rate da € 165,00, mediante cessione di corrispondente quota degli emolumenti mensili. Riferisce inoltre che, nel maggio 2011, già pagate 44 rate, il rapporto è stato anticipatamente estinto; effettuato reclamo, la parte ha poi ottenuto il rimborso, oltre che di una quota versata in eccedenza, delle commissioni di intermediazione pagate con trattenuta sul capitale erogato, per la parte non maturata in esito all'adempimento anticipato, quantificata in € 898,10.

L'intermediario ha tuttavia negato ogni ristoro per il premio assicurativo, in relazione al periodo di copertura non goduto. Con l'odierno ricorso, il cliente insiste nella richiesta richiamando i principali riferimenti normativi e il consolidato orientamento dell'ABF il quale, valorizzando il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e le polizze, ha riconosciuto in capo all'intermediario l'obbligo solidale di rimborsare la quota parte di premio al cliente recedente.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce anzitutto il proprio *difetto di legittimazione passiva in relazione al rapporto dedotto in giudizio*, del quale dichiara di non essere parte avendo agito quale mero procuratore di altro, distinto soggetto, nel caso di specie la capogruppo del conglomerato di riferimento. Richiamando alcuni precedenti dell'ABF, il resistente afferma allora che, anche nel caso – come quello di specie – in cui l'intermediario mandatario si sia occupato della gestione del rapporto, la titolarità del credito permane esclusivamente in capo al finanziatore, unico legittimo contraddittore alle pretese dell'odierno ricorrente. Tanto meno può affermarsi la *legittimazione passiva del convenuto* a fronte della richiesta di restituzione di quota parte del *premio assicurativo*, in relazione al quale recenti interventi legislativi (art. 22, comma 15-*quater* e ss. della legge n. 221/2012) espressamente riconoscono il diritto del cliente alla riduzione del costo della copertura assicurativa in caso di estinzione anticipata, rimettendo i correlati obblighi di rimborso alla società emittente la polizza. Neanche il collegamento negoziale con il contratto di finanziamento può in alcun modo giustificare una diversa allocazione della relativa responsabilità che – rimanendo in due contratti, quello di finanziamento e quello assicurativo, autonomi – necessariamente va fatta risalire alla compagnia assicurativa. Una conferma in tal senso proviene – secondo l'intermediario resistente – dalle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, le quali impongono di specificare in contratto gli oneri soggetti a maturazione nel corso del tempo, che in caso di estinzione anticipata devono essere restituiti “dal finanziatore o dal terzo”.

Riepilogati i fatti da cui scaturisce la controversia, l'intermediario nel merito rammenta che, in esito alla cessazione del rapporto di lavoro per le dimissioni volontarie del mutuatario nel maggio 2011, è stata attivata la copertura assicurativa per il “rischio impiego” e si è provveduto all'elaborazione di un conteggio estintivo per l'incasso della quota del TFR, avvenuto per € 624,46. Con l'assunzione presso altra azienda del cliente finanziato, si è proceduto alla notifica della cessione al nuovo datore di lavoro per il debito residuo, così da consentire la ripresa dei pagamenti delle 73 quote mensili ancora pendenti. Dopodiché, il finanziamento è stato estinto anticipatamente nel settembre 2014, ossia alla maturazione della 44ma rata (le prime 11 dal luglio 2010 al maggio 2011 e le altre 33 dal gennaio 2012 al settembre 2014).

Tanto premessi e forniti riferimenti sui rimborsi a valere sulla commissione di intermediazione già riconosciuti alla controparte, l'intermediario, ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla restituzione dei premi assicurativi, ha dichiarato di avere – nell'interesse del cliente – provveduto di propria iniziativa a inoltrare l'istanza alle compagnie assicurative emittenti le polizze a copertura del rischio vita e del rischio impiego. Queste ultime hanno offerto al ricorrente la restituzione rispettivamente di € 164,65 e 48,34 e attendono – come previsto nelle condizioni generali – la conferma per iscritto della volontà di recedere e l'indicazione degli estremi per il bonifico. Nel rispetto degli obblighi di buona fede, incombe ora sul cliente l'onere di attivarsi per ottenere quanto di diritto; per cui può ritenersi, in relazione alla domanda di rimborso dei costi per le assicurazioni, cessata la materia del contendere nei confronti dell'odierno resistente. Né il contenzioso potrebbe riguardare l'esatto ammontare del rimborso dovuto, avendo già le compagnie assicurative precisato di aver liquidato i rispettivi importi sulla base dei criteri espressamente indicati nelle relative polizze. Richiama, a supporto, la giurisprudenza dell'ABF, in particolare la decisione del Collegio di coordinamento n. 6167 del 2014 che, nel confermare l'astratta idoneità di formule di tipo attuariale che superino il mero principio proporzionale, ne ha subordinato l'applicabilità alla condizione che siano specificamente indicate nel contratto.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede che il Collegio dichiari l'intermediario tenuto alla restituzione dei premi assicurativi per la quota non maturata in ragione del 40 mesi residui, per un totale di € 612,84 oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi dal giorno dell'estinzione anticipata.

La parte resistente chiede che il Collegio respinga il ricorso in quanto inammissibile. In subordine, tenuto conto della disponibilità già dichiarata dalle compagnie assicurative di riconoscere un ristoro di complessivi € 212,99 determinato secondo i criteri specificati nelle rispettive condizioni generali di polizza, chiede che il Collegio dichiari infondato nel merito il ricorso.

DIRITTO

In merito all'eccezione preliminare avanzata dall'intermediario in sede di controdeduzioni, secondo cui il ricorrente farebbe valere pretese relative ad un contratto di finanziamento del quale *la parte resistente non è parte, in quanto ha agito quale mera procuratrice in rappresentanza ed in nome e per conto di un altro soggetto*, ossia l'intermediario finanziatore, il Collegio osserva che dall'esame della documentazione versata in atti emerge che la gestione del contratto di finanziamento è riconducibile in capo alla parte resistente; e che, in via generale, non si può prescindere dalla situazione di fatto creatasi nelle singole fattispecie, come quella qui in esame, dove l'apparenza e l'affidamento del cliente non va pretermessa (cfr. la decisione di questo Collegio n. 3337/14). Infatti, "fin dall'inizio della sua attività (v., ad esempio, decisione n. 1158/11, ABF Napoli), questo Collegio ha maturato un orientamento volto a riconoscere la legittimazione dell'intermediario che offre e colloca 'il finanziamento'; senza trascurare che, essendo quello dell'ABF un sistema ispirato a principi di effettività della tutela, non va ignorato un criterio di natura empirica, vale a dire la percezione, da parte del cliente, dell'intermediario collocatore (o di quello cessionario) quale naturale interlocutore nella gestione del rapporto" (cfr. decisione n. 2441/2012). Per questo motivo, di fronte alla situazione come ricostruita, l'eccezione di parte resistente non può essere accolta.

L'intermediario ha eccepito altresì la *manca di legittimazione a passiva* anche rispetto alla richiesta di *rimborso dei premi assicurativi* pagati e non goduti, sottolineando che, in base a quanto previsto dalla disciplina di settore applicabile, avrebbero dovuto provvedervi direttamente le compagnie assicurative. Il Collegio osserva preliminarmente che tale questione è già stata più volte esaminata dal medesimo consesso: cfr. ad esempio, decisione n. 6047/2014, secondo la quale, "in ordine al rimborso della quota parte di premio assicurativo, va, *in limine*, rigettata l'eccezione di parte resistente sulla asserita sua carenza di legittimazione passiva ex art. 22 legge n. 221/2012 (di conversione del d.l. n. 179/2012), atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati) quanto piuttosto sull'esercizio dell'eventuale azione di regresso. È appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincreticamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico-sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso

economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere 'risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria' (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; Id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvergano puntuale riscontro nell'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle 'linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'. Anche la seconda eccezione preliminare non può dunque essere accolta.

Venendo al merito delle pretese attoree, il Collegio osserva innanzitutto che la controversia è relativa al solo rimborso dei premi assicurati pagati e non goduti. Al riguardo, di fronte alla richiesta del ricorrente, l'intermediario ha riferito che le compagnie di assicurazione hanno dato la disponibilità al rimborso della somma di € 212,99 ottenuta in applicazione dei criteri di calcolo previsti nelle stesse condizioni di assicurazione disciplinanti le polizze, a suo tempo sottoscritti dal ricorrente. In effetti, dalla documentazione versata in atti emerge come nelle polizze rilasciate dalle due Compagnie all'atto della stipula è indicato il criterio col quale le stesse avrebbero provveduto al rimborso del premio non goduto in caso di estinzione anticipata.

In ordine al criterio da utilizzare per calcolare gli importi da retrocedere, il Collegio di coordinamento, nella nota decisione n. 6167 del 22 settembre 2014, ha precisato che, "in riferimento al premio assicurativo può (...) darsi rilevanza all'ammontare del rischio assunto dall'assicuratore, che è variabile nel tempo, mano a mano che procede l'esecuzione del piano di rimborso. *Di per sé quindi non sarebbe illegittimo, né irrazionale, ponderare il rimborso della quota parte del premio anche in funzione del capitale residuo assicurato, che nel caso di finanziamenti assistiti da piano di ammortamento è normalmente decrescente, purché il criterio di calcolo sia chiarito ex ante. Simile condizione, che si applica anche ai contratti antecedentemente stipulati, ma che siano in corso di esecuzione, si impone per rispetto al principio di trasparenza e per il corretto perseguimento degli scopi di tutela della concorrenzialità del mercato che si sono già evidenziati, ma rappresenta altresì evento condizionante che nella esperienza dei collegi non si è mai avverato* e che comunque non sussiste nel caso in esame. Posto che il rispetto del fondamentale principio di trasparenza vincola a non equiparare all'informazione fornita *ex ante* una informazione fornita *ex post* in sede di conteggio di estinzione anticipata, il criterio del rimborso della parte di premio cosiddetta non goduta, *pro rata temporis*, si impone. Del resto si deve osservare come il rilievo che si può dare all'ammontare del capitale assicurato, nel caso specifico, imporrebbe calcoli molto complessi in relazione alla specifica tipologia della copertura offerta, sicché è dubbio che si tratti di criterio efficiente; ma ciò non è tema che si debba affrontare in questa sede".

Il ragionamento del Collegio di coordinamento, quindi, non impedisce che siano adottati criteri diversi da quello del *pro rata temporis*, ma solo che essi siano pattuiti e resi noti in contratto, di modo che il cliente ne sia preventivamente informato e l'intermediario ponga in essere una condotta trasparente e corretta. Ancorché il Collegio stesso affermi che raramente o mai ciò si è verificato (di qui l'inevitabile preferenza per il criterio *pro rata*), in questo caso è proprio questo che è accaduto, cioè che nella polizza fatta sottoscrivere al consumatore-affidato è stato specificato il metodo con il quale procedere alla retrocessione della quota parte del premio.

E allora, nel caso di specie (e diversamente da casi apparentemente analoghi, nei quali la retrocessione di quota parte del premio veniva dalla compagnia di assicurazione subordinata alla stipula di un nuovo contratto di finanziamento: v., ad esempio, la decisione n. 3406/2015), le condizioni generali dei contratti di assicurazione riconoscono espressamente tale diritto e quantificano il premio da retrocedere sulla scorta di criteri predeterminati. Considerato, a tale riguardo, che il criterio proporzionale è mero criterio di *default* (o suppletivo) al quale fare riferimento in assenza di diversa metodologia di calcolo; che la questione sul merito del criterio adottato sfugge alla competenza di questo Collegio per riguardare la intrinseca legittimità o no di clausole del contratto di assicurazione; che la decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014 ha precisato che la determinazione dell'importo offerto in restituzione a opera dell'impresa di assicurazione in applicazione di un criterio diverso da quello proporzionale è legittima a condizione che il criterio di calcolo sia chiarito *ex ante*; tutto ciò premesso, il Collegio ritiene la domanda non meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI